

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 2022, n. 11

Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024.

(GU n.49 del 10-12-2022)

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/Sez.gen. del 21 ottobre 2022).

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Misure agevolative straordinarie

1. In considerazione degli eventi imprevedibili che si sono susseguiti a partire dall'anno 2020 e che hanno determinato una generalizzata riduzione della capacità di spesa delle famiglie, la Provincia, per gli anni 2022 e 2023 e nei limiti delle risorse destinabili a tale scopo dal bilancio provinciale, può individuare, fermo restando quanto previsto dalla disciplina provinciale per gli interventi socio-assistenziali e per le prestazioni comprese nell'assegno unico provinciale, misure agevolative straordinarie per la popolazione, disciplinando queste misure anche con riferimento ai beneficiari, alle modalità di erogazione, alla possibilità di cumulo con altre misure aventi analoghe finalità eventualmente previste dalla normativa provinciale o statale e a ogni altro aspetto necessario al loro riconoscimento. A tal fine la Provincia può coordinare queste misure con altre misure provinciali o con quelle statali corrispondenti o aventi le medesime finalità, anche con riferimento a incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni, maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale.

2. Le deliberazioni attuative del comma 1 sono approvate previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. La Provincia può gestire le misure agevolative di questo articolo anche mediante le agenzie previste dall'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e gli enti del sistema previsti dall'art. 79, comma 3, dello Statuto speciale.

Art. 2

Misure straordinarie a sostegno degli operatori economici

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi energetica in atto sul sistema economico la Provincia concorre all'abbattimento degli interessi riferiti al primo biennio su linee di finanziamento di durata pluriennale, contratte da operatori economici - aventi sede legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore di questa legge - con banche e altri intermediari finanziari aderenti a un apposito protocollo siglato con la Provincia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni attuative e in particolare i criteri e le modalità applicative delle misure previste da quest'articolo, le disposizioni di coordinamento, cumulabilità o incompatibilità rispetto ad altre misure aventi analoghe finalità eventualmente previste dalla normativa provinciale o statale.

3. Per i fini del comma 1 con l'allegato A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sulla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

Art. 3

Misure straordinarie per la continuità delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie

1. La Provincia, per agevolare la continuità delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie nell'attuale contesto eccezionale di crisi internazionale e di incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, può concedere per il 2022 agevolazioni, anche nella forma dell'integrazione del valore

dell'intervento socio-assistenziale erogato ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera b), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), in favore dei soggetti che, sul territorio provinciale, gestiscono servizi socio-assistenziali o socio-sanitari o svolgono attività di volontariato aventi finalità di solidarietà sociale volte a contrastare l'emarginazione o a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, finanziati o affidati dall'ente pubblico, colpiti dall'aumento dei costi dell'energia.

2. Le misure previste da questo articolo sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale anche con riferimento ai beneficiari, alle modalità di erogazione, ai criteri e alle modalità applicative, alle disposizioni di coordinamento, di cumulabilità o incompatibilità rispetto ad altre misure aventi analoghe finalità eventualmente previste dalla normativa provinciale o statale nonché ad ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo. L'agevolazione può essere concessa ed erogata anche mediante l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o gli enti locali.

3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

Art. 4

Modificazione dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, in materia di sostegno al settore agricolo

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale n. 6 del 2022 le parole: «riconoscendo un contributo in misura forfettaria» sono sostituite dalle seguenti: «riconoscendo un contributo anche in misura forfettaria».

Art. 5

Disposizioni relative alla cessione dei crediti d'imposta tra gli enti strumentali della Provincia

1. In ragione del carattere strategico di sostegno agli investimenti rivestito dalle operazioni di cessione di crediti d'imposta tra i diversi enti strumentali della Provincia, correlate alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o ad altri interventi edilizi collegati ad agevolazioni fiscali, definite in specifici contratti e concluse in base a direttive adottate ai sensi dell'art. 33, comma 2-quater, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dell'art. 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, la Provincia, nel caso di eventuali difficoltà connesse all'esecuzione dei contratti sottoscritti, anche derivanti da modifiche della normativa statale di riferimento, individua soluzioni specifiche che consentano di mantenere l'equilibrio economico-finanziario di bilancio degli enti strumentali coinvolti.

Art. 6

Disposizione in materia di aiuti di Stato

1. Gli interventi previsti da questa legge sono realizzati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche nell'ambito di regimi quadro istituiti dallo Stato autorizzati dalla Commissione europea.

Art. 7

Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024

1. Per i fini previsti dalle disposizioni di questa legge nell'allegato A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nel medesimo allegato.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato B.

3. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024, di cui all'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 23, sono inserite le variazioni previste nell'allegato C.

4. In relazione alle variazioni apportate dal comma 3, lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:

a) anno 2022, in termini di competenza: + 85 milioni.

5. In relazione alle variazioni apportate dal comma 3 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato D, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge della Provincia.
Trento, 21 ottobre 2022

Il Presidente della Provincia: Fugatti

(Omissis).